



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 177/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69217** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 24 maggio 2023, proposto da

D. R. G., nato a OMISSIS, residente in OMISSIS, C.F.OMISSIS elettivamente domiciliato in Catania, via Caronda, 172, nello studio dell'avv. Roberto Salemi, C.F. SLMRRT82E13F258B, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura depositata telematicamente ai sensi di legge e da intendersi in calce al ricorso introduttivo pec robertosalemi@pec.it;

-parte ricorrente -

Contro

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo “Comitato” o “CVCS”), in persona del Ministro *pro-tempore* (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Marianna Pacelli, funzionaria del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dalle dottoresse Claudia Seccia, Mariangela Scorsone e Piera Valeria Civiletti, funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusto atto di delega, esteso su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione, della dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina, 2, presso gli uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

- **Comando Generale della Guardia di Finanza** Via Rodolfo Lanciani 11 Roma pec rm0450000p@pec.gdf.it costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c. in persona del Capo Ufficio Staff in s.v. del Centro Informatico Amministrativo Nazionale (CIAN) - Ufficio Contenzioso Trattamento Economico con delega dal Comandante Generale del 31 agosto 2023;

- **INPS** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) – e Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

-parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Fatta, in sostituzione per delega scritta dell'avv. Salemi, l'avv. Norrito per l'INPS, il Luogotenente Aliberti per il Comando generale della Guardia di Finanza e la dott.ssa Seccia per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo, il signor D. R. - già Luogotenente C.S. della Guardia di Finanza collocato in congedo per infermità con decorrenza 22 dicembre 2022 - ha incardinato il presente giudizio chiedendo di: *"1) accertare e dichiarare ovvero riconoscere che la patologia sofferta dal ricorrente per la quale è stato giudicato inidoneo al servizio, dipende da causa e/o concausa di servizio ed è ascrivibile alla Tabella A, categoria V rendendo i provvedimenti opportuni e necessari; 2) per l'effetto, altresì accertare e dichiarare la dipendenza della patologia da causa di servizio anche quale presupposto della pensione privilegiata spettante al ricorrente in tale ipotesi e liquidare le somme spettanti a tal titolo dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione e le somme accessorie*

con la rideterminazione del trattamento pensionistico già in godimento ed il pagamento delle differenze sui ratei arretrati; 3) condannare le parti resistenti al pagamento di spese ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.

Parte ricorrente, al riguardo, ripercorse le diverse attività alle quali era stato chiamato il sig. D.R., anche in ragione della sua appartenenza al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, ha rievocato i connessi fattori di rischio, evidenziano come gli stessi costituiscano validi presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia *CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA RIVASCOLARIZZATA, IN ATTO IN BUON COMPENSO EMODINAMICO* diagnosticatagli in data 14.02.2022 dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina legale di Messina, sez. distaccata di Augusta.

Nel descrivere l'attività lavorativa prestata è stato, infatti, evidenziato come la stessa si stata inconfutabilmente intensa sotto il profilo psicofisico ed emotivo, in quanto sempre svolta abbondantemente oltre le previste 36 ore settimanali, con il ricorrente non di rado impegnato in attività notturne, anche all'esterno e stressanti appostamenti/pedinamenti.

Il ricorrente, inoltre, nel ripercorrere l'iter sanitario ed amministrativo che ha condotto all'adozione del parere n. 800292022 espresso il 07.04.2022 nell'adunanza n. 2826 da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle Finanze, ha

contestato l'assoluta erroneità ed infondatezza delle valutazioni

esprese in quanto, contrariamente a quanto stabilito dagli organi,

anche tecnici, e dalle Amministrazioni predette, ai fini del

riconoscimento dell'incidenza dei fatti di servizio la patologia del

ricorrente può ritenersi etiologicamente connessa ai servizi prestati.

Parte ricorrente, poi, ha rimarcato come sia sufficiente che il servizio

prestato costituisca anche soltanto una concausa necessaria e

preponderante, mancando la quale il fatto patologico non si sarebbe

verificato, ovvero avrebbe avuto una diversa evoluzione. Nel caso di

specie, le patologie in contestazione soddisferebbero certamente i

principali criteri medico – legali in tema di nesso causale e di

seriazione fenomenica, come accertato in seno alla relazione medico-

legale di parte del 16/3/2023 a firma del dr. Alfonso Belfiore.

Da ultimo, richiamata giurisprudenza ritenuta di rilievo per il caso in

esame, parte ricorrente ha, altresì, formulato istanze istruttorie di

acquisizione di prova per testi e la disposizione di apposita

Consulenza tecnica dell'Ufficio medico-legale.

II. Con decreto del 26 settembre 2023, comunicato in pari data a

parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 18 gennaio 2024 per la

trattazione del presente giudizio.

Con atto del 30 ottobre 2023 si è costituito formalmente in giudizio il

CIAN della Guardia di Finanza e, con memoria del 13 dicembre 2023,

ha sviluppato le proprie difese.

Ripercorso l'iter amministrativo seguito dall'Amministrazione

datoriale, quest'ultima ha, anzitutto, rilevato l'*inammissibilità del*

ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice adito. Sul punto è stato

rimarcato che, in calce al provvedimento conclusivo del procedimento

di accertamento della dipendenza da causa di servizio, nonché del

relativo equo indennizzo, avviato dall'odierno ricorrente con l'istanza

presentata, erano stati indicati i mezzi impugnatori esperibili nel caso

di specie, identificandoli nel ricorso gerarchico e nel ricorso al T.A.R.,

vertendo la questione sull'equo indennizzo.

Nel merito, il CIAN ha affermato l'infondatezza del ricorso

richiamando corposa giurisprudenza a sostegno delle proprie

prospettazioni. In particolare, richiamata la normativa applicabile, è

stato posto in rilievo che il parere reso dal C.V.C.S. non soltanto è

obbligatorio ma è, altresì, vincolante e insurrogabile, posto che

l'Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in

conformità al giudizio di detto organo.

Inoltre, il suddetto parere sarebbe esente da vizi in quanto

risulterebbe motivato in modo puntuale ed emesso, contrariamente a

quanto sostenuto dal ricorrente, dopo aver valutato con attenzione

tutta la documentazione del procedimento amministrativo, compresi

gli elementi informativi, dai quali non emerge lo svolgimento di attività

esorbitanti dai normali servizi d'Istituto ovvero eccezionali rispetto ai

parigrado in servizio.

La domanda attorea sarebbe, altresì, sprovvista di idoneo corredo

probatorio in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il servizio

svolto e le infermità riscontrate, in violazione dell'art. 2697 c.c..

Da ultimo, nel contestare la valenza probatoria della consulenza di

parte, il CIAN si è opposto alle istanze istruttorie ed ha concluso chiedendo che *il ricorso venga dichiarato inammissibile e infondato, con conseguente condanna alle spese del ricorrente.*

III. Con memoria depositata il 19 dicembre 2023 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, ripercorsi i fatti di causa, ha rilevato anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il CVCS parteciperebbe al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio (si veda art.10 DPR 461/01), restando estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell'Amministrazione di appartenenza del ricorrente (in questo caso il Ministero della Difesa).

Il parere del Comitato costituirebbe, infatti, un atto endoprocedimentale e come tale non dotato di una propria efficacia lesiva perché strumentalmente preordinato all'emanazione del provvedimento finale e, di conseguenza, non direttamente lesivo di posizioni giuridiche soggettive.

Nel merito, è stata rilevata l'infondatezza del ricorso per la totale assenza di prova sul nesso causale tra le infermità lamentate e il servizio reso.

Sul punto, è stato anche osservato che la causalità o concausalità delle patologie con la prestazione lavorativa non appare essere stata provata, non rientrando l'esecuzione delle ordinarie mansioni svolte tra i fattori determinanti, anche solo in via concausale, dell'insorgenza della patologia invalidante. D'altra parte, come viene rilevato nel

parere del Comitato, il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si fonderebbe su fattori di rischio endogeni (diabete mellito, sovrappeso IMC 28,41) nonché sull'assenza di situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, che possano aver influito - anche solo in forma concausale - sull'insorgenza dell'infermità. La generica prospettazione del ricorrente, pertanto, oltre a non essere suffragata da significativi elementi di prova, risulterebbe smentita proprio dalla motivazione del parere del Comitato.

Alla luce delle precedenti considerazioni, le pretese avanzate da parte attrice non meriterebbero accoglimento non essendo supportate da prove idonee, e ciò in violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. Per le ragioni sopra esposte, il Ministero si è opposto sin d'ora ad ulteriori accertamenti medici.

Il MEF ha, quindi, concluso chiedendo - *in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio; nel merito: - rigettare il ricorso ed ogni istanza istruttoria avanzata dal ricorrente.*

IV. Nel corso della pubblica udienza del 18 gennaio 2024, questo Gup, preliminarmente, alla presenza dell'avv. Salemi, della dott.ssa Seccia per Il Ministero dell'Economia e Finanze e del Lgt.C.S Aliberti per il Comando Generale della Guardia di Finanza ha dettato la seguente ordinanza a verbale: *“Rilevata la produzione di una richiesta di pensione all'INPS di Viterbo con dati anagrafici oscurati, onera parte ricorrente di procedere al deposito della domanda di pensione con dati in chiaro e assegna il termine di 30 giorni dalla data odierna”*. In quella

occasione la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza del 23 aprile 2024.

V. Il 12 febbraio 2024 parte ricorrente ha depositato la copia richiesta -questa volta con dati in chiaro - della domanda di “pensione ordinaria di inabilità” del 16.02.2023 diretta all’INPS di Viterbo. Nella stessa occasione parte ricorrente ha depositato anche una “Domanda di pensione di inabilità di privilegio” del 6.02.2024 diretta all’INPS di Ragusa. Successivamente, il 20 marzo 2024, parte ricorrente ha, altresì, depositato copia del rigetto da parte dell’INPS della domanda di pensione privilegiata da ultimo formulata.

VI. Il 28 marzo 2024 si è costituito in giudizio l’INPS che, dopo aver ripercorso la sequenza provvedimentale unitamente alle domande del ricorrente, ha evidenziato che la domanda formulata dall’odierno ricorrente non può considerarsi meritevole di accoglimento per mancanza dei requisiti di legge, segnatamente per la mancanza del requisito della causa di servizio.

Aderendo alle prospettazioni del CIAN, l’Ente previdenziale ha, altresì, osservato come l’assenza del parere positivo da parte delle Commissione di Verifica delle Cause di Servizio costituisca un ostacolo all’accoglimento della sopramenzionata richiesta di pensione, dal momento che il parere relativo all’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte nell’espletamento dell’attività lavorativa consiste in una valutazione tecnica di natura medico-legale vincolante, la quale obbliga l’Amministrazione destinataria ad adeguarsi, non potendosi discostare da quanto

espresso. Richiamando giurisprudenza del giudice amministrativo, l'INPS ha rilevato che la giurisprudenza è certamente unanime nel ritenere che il giudizio formulato dalla Commissione di Verifica delle Cause di Servizio non sia soggetto a vaglio di legittimità da parte dell'Amministrazione che lo richiede.

Ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, ha nominato sin d'ora come consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo Dott.ssa Lucia D'Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59.

Da ultimo, eccepita in subordine l'eventuale prescrizione quinquennale ha concluso chiedendo: *“Con qualunque statuizione rigettare il ricorso; – Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio”*.

VII. All'udienza pubblica del 23 aprile 2024 l'avv. Fatta, in sostituzione dell'avv. Salemi, ha insistito come in ricorso richiamando anche il deposito del riscontro negativo dell'INPS all'istanza pensionistica formulata in corso di giudizio. A tale ultimo riguardo, l'avv. Norrito ha rimarcato come l'ammissibilità del ricorso debba essere valutata al momento del deposito dello stesso. Da tanto conseguirebbe l'inammissibilità del ricorso in ordine alla richiesta di riconoscimento della pensione benché parte ricorrente abbia successivamente presentato detta istanza. Le altre parti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, chiede che l'infermità "*CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA RIVASCOLARIZZATA, IN ATTO IN BUON COMPENSO EMODINAMICO*" accertate dalla Commissione Medico Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Messina sez. distaccata di Augusta, è dipendente da causa di servizio e, per l'effetto di annullare i provvedimenti avversati concedendo la pensione privilegiata.

2. In via del tutto pregiudiziale, diversamente da quanto ritenuto dal CIAN della Guardia di Finanza, va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il *petitum* sostanziale è diretto ad ottenere la pensione privilegiata – e non l'equo indennizzo - attraverso l'accertamento incidentale della dipendenza dell'infermità sofferta da causa di servizio. Costituisce, infatti, orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (Cfr. Cass., SS.UU., n. 5467/2009, ord. n. 4325/2014, sent. n. 1306/2017, ord. 21605/2019) che sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (ex art. 13 R.D. 1214/1934) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti pubblici e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per materia.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo il giudice della

giurisdizione, “è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato” (Corte di Cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi termini, sent. n. 5467 del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez. giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014; Sez. giur. Lazio, sent. n. 770 del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014; sent. n. 225 del 18 marzo 2014).

3. Sempre in via pregiudiziale, va affrontata l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al riguardo si ritiene che la stessa vada respinta considerato che, secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017). Di conseguenza, la funzione sostanziale e procedimentale svolta dalla CVCS istituito presso il MEF nonché l'errore di valutazione asseritamente compiuto da detto

Organo non consente che quest'ultimo resti estraneo rispetto agli effetti della decisione.

4. Dall'affermazione della giurisdizione non si può, tuttavia, far discendere la considerazione secondo cui la sussistenza della giurisdizione di questa Corte anche sulla *“sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato”* - come riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 4325/2014 - equivalga al sostanziale avveramento delle condizioni di procedibilità o di ammissibilità.

La questione dell'ammissibilità del ricorso, sollevata dall'INPS, viene, dunque, in rilievo con riferimento al fatto che la parte ricorrente non ha presentato domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della pensione privilegiata prima di incardinare il presente giudizio, nonostante lo stesso fosse stato già collocato a riposo.

Risulta dagli atti, infatti, che la domanda amministrativa, datata 6.02.2024, è stata avanzata successivamente alla prima udienza e depositata in riscontro all'ordinanza a verbale tesa, invece, a verificare la riconducibilità al ricorrente (nonché al presente giudizio) dell'istanza di pensione ordinaria di inabilità diretta all'INPS di Viterbo del 2023.

Al riguardo, deve rammentarsi che l'art. 153 comma 1, lett. b) c.g.c. stabilisce che *“I ricorsi sono inammissibili [...] quando [...] si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di*

legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”

Detta disposizione deve, pertanto, ritenersi violata qualora, come nel caso in esame, non si riscontri una sostanziale sovrapponibilità, anche sul piano soggettivo, tra l'istanza/diffida amministrativa ed il *petitum* dell'atto introduttivo.

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente ha, infatti, sempre negato che il giudice contabile, pur dovendosi pronunciare sul rapporto, possa sostituirsi all'amministrazione nell'espletamento delle funzioni alla medesima intestate dall'ordinamento, non potendo che essere successivo il controllo giudiziale sull'operato della medesima (cfr. Corte dei conti Sez. 3^a app. n. 629/2016; 2^a app. nn. 519/2019 804/2016; 1^a app. n. 176/2016, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 747/2022).

Sul punto, inoltre, si ritiene che debbano trovare concretizzazione, in fattispecie, i principi affermati dalla locale Sezione d'Appello per l'ipotesi in cui a richiedere l'accertamento della dipendenza causale ai fini del diritto a pensione, innanzi a questa Corte, non sia il dipendente in servizio attivo quanto, come in questo processo, un ricorrente già posto in quiescenza (App. Sicilia, sent. n. 166/A/2022).

Con la citata sent. n. 166/A/2022 è stato osservato, infatti, in termini qui condivisi, che *“ben diversa è la situazione di chi non è più in servizio, perché non più idoneo e/o già collocato in quiescenza, ovvero deceduto. In queste ipotesi l'interessato, o i suoi aventi causa,*

dovranno avanzare una specifica richiesta in via amministrativa, avente ad oggetto sia la dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate, che il beneficio economico richiesto (equo indennizzo o pensione privilegiata), atteso che un giudizio riguardante solamente la prima richiesta risulterebbe monco e privo di utilità concreta in mancanza della seconda istanza che, in ossequio al dettato dell'art. 153, 1° comma lettera b) del codice di giustizia contabile, oltre che per evidenti ragioni di economia processuale, deve essere contestuale. In altri termini, mentre nella ipotesi in cui il ricorrente sia ancora in attività, il solo accertamento della dipendenza da causa di servizio ha lo scopo di riconoscere o meno la sussistenza di un presupposto essenziale, al fine di valutare se e quando presentare istanza di collocamento in quiescenza (ovvero di indennizzo una tantum, permanendo in servizio), nel caso di soggetto non più in servizio l'accertamento della dipendenza, senza la contestuale richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, non giustifica l'attivazione di un giudizio autonomo".

Con la pronuncia n. 13/A/2023 della locale Sezione d'Appello inoltre, è stato evidenziato come Pur ammettendosi, infatti, la sussistenza di un autonomo interesse del soggetto ad ottenere l'accertamento della dipendenza della infermità lamentata da causa di servizio, con conseguente autonoma azionabilità, in via giudiziale, del suddetto accertamento anche prima ed indipendentemente dalla proposizione della domanda intesa all'ottenimento del beneficio pensionistico, ritiene

questo Collegio che il principio dell' "unicità dell'accertamento" di cui all'art. 12 del DPR 461/2001, secondo cui "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio", non possa ritenersi estensibile fino al punto da ritenere implicita la domanda di pensione privilegiata nella richiesta di accertamento della dipendenza della infermità lamentata da causa di servizio, e, quindi, assorbito tout court nella relativa domanda, di cui, peraltro, costituisce un necessario antecedente logico.

Non si può, altresì, tener conto della domanda amministrativa, datata 6.02.2024 neanche ai fini di una migliore economia processuale. Ove si ammettesse di "sanare" l'omissione con una domanda presentata in corso di causa si addiverrebbe, infatti, alla sostanziale e non consentita elusione del principio di obbligatorietà della c.d. "pregiudiziale amministrativa" alla cui violazione il Legislatore riconduce, peraltro, non la mera improcedibilità ma una inammissibilità del ricorso assolutamente insanabile.

Si deve soggiungere, da ultimo, che non conduce a rimeditare i principi richiamati per come declinati puntualmente dal Giudice di appello siciliano la recente sentenza n. 12/2023/QM delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, richiamata da parte ricorrente.

Si ritiene, infatti, che *non solo il Giudice della nomofilachia contabile muove da una fattispecie concreta nella quale il ricorrente, all'epoca*

della proposizione del giudizio, era in servizio; ma lo stesso principio di diritto viene declinato all'esito di complessive argomentazioni che paiono avere anch'esse riguardo esclusivo specie a proposito del problema dell'interesse ad agire in simili casi all'ipotesi del dipendente in servizio (p. 15, su tutte). (cfr. ex multis Corte dei conti Sez. Regione Siciliana sent. 406/2023).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Resta assorbita ogni altra questione.

5. Essendo stato definito il giudizio con decisione inerente soltanto a una questione preliminare si dispone la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 31 comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 aprile 2024
Pubblicata il 6 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Salvatore Grasso

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di D.R.G. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 6 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)